

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3482 del 23/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. GENOVA N. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO). Rif. Prot. SUAP n. 217/2015 del Comune di Savignano sul Panaro. Rif. Prat. SINADOC n. 9883/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3600 del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. GENOVA N. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 217/2015 del Comune di Savignano sul Panaro.

Rif. Prat. SINADOC n. 9883/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 30/7/2015 la Ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, avente sede legale in comune di Savignano sul Panaro (MO), v. Genova n. 244, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Savignano sul Panaro (MO), v. Genova n. 244, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 15/2/2016 con prot. n. 2348;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciropi, liquori e aceto balsamico).

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Savignano sul Panaro, prot. n. 1924 del 21/2/2011;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 15 del 15/1/2008;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente alle emissioni in atmosfera, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza apportarvi variazioni sostanziali.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Savignano sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 10600 del 7/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE-Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, pratica 23622/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Savignano sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 7686 del 21/6/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera spa prot. n. 74684 del 21/6/2016;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL per l'impianto ubicato in comune di Savignano sul Panaro, v. Genova n. 244, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 23/9/2016 con scadenza al 23/9/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Savignano s/P
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Savignano s/P

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Savignano sul Panaro, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato ACQUA**

Ditta TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. GENOVA N. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Toschi Vignola s.r.l., nello stabilimento di Savignano sul Panaro, via Genova n. 244, svolge attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico).

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate in parte nella pubblica fognatura di via Genova e in parte nella pubblica fognatura proveniente da via Panaro;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e nel piazzale confluiscono in parte in pubblica fognatura e in parte in acque superficiali;
- nello stato di fatto le acque reflue derivanti dai processi produttivi, dal lavaggio delle aree dedicate alla produzione, dai processi di raffreddamento, previo passaggio entro due serbatoi di omogeneizzazione, sono convogliate nella pubblica fognatura proveniente da via Panaro;
- l'istanza di AUA è inerente un progetto di modifica della suddetta configurazione, risultata inefficace, che prevede l'inserimento a valle dei serbatoi di omogeneizzazione di un impianto di trattamento biologico a fanghi attivi, di tipo SBR, a due linee parallele con zona di accumulo fanghi comune; nel punto di congiunzione tra i serbatoi di omogeneizzazione preesistenti e la nuova rete di adduzione dei reflui all'impianto di trattamento è prevista una valvola di deviazione del flusso (by-pass) che esclude il flusso dei reflui all'impianto di trattamento e lo indirizza direttamente alla rete nera aziendale;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come industriali.

## **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamate:

- l'autorizzazione allo scarico prot. n. 1924 del 21/02/2011, rilasciata dal Comune di Savignano sul Panaro alla ditta Toschi Vignola s.r.l. per lo stabilimento di via Genova n. 244, che consentiva alla Ditta lo scarico in deroga ai valori della Tab. 3, All. 5, D.Lgs. n. 152/2006 per i parametri COD, BOD5 e SST;

- l'istanza di AUA trasmessa dalla Ditta, registrata dal Comune di Savignano sul Panaro con protocollo SUAP n.88/2014, tendente ad ottenere una ulteriore deroga rispetto ai parametri COD e BOD5 a seguito del rilevamento di alcuni superamenti in occasione dei controlli ordinari;

- la suddetta istanza prot. SUAP n. 88/2014 è stata rigettata e archiviata dalla Autorità competente con propria determinazione n. 72 del 3/2/2016, a seguito di parere negativo in merito reso da parte del Comune di Savignano sul Panaro;

- l'istanza di AUA trasmessa dalla Ditta, registrata dal Comune di Savignano sul Panaro con protocollo SUAP n. 217/2015, allegata alla pratica edilizia necessaria ad apportare al sistema di trattamento dei reflui industriale le modifiche illustrate al precedente punto B;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni prot. n. 0074684 del 21/06/2016, reso da HERA s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Savignano sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 7686 del 21/6/2016,

## **D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta Toschi Vignola s.r.l., per lo stabilimento produttivo sito in comune di Savignano sul Panaro, via Genova n. 244, a scaricare le acque reflue industriali, derivanti dall'attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, nella pubblica fognatura proveniente da via Panaro, collocata al confine sud-est dello stabilimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) alla conclusione delle opere di modifica del sistema di trattamento delle acque reflue di cui all'istanza, nello scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura dovrà essere continuamente garantito il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla Parte III) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

2) transitoriamente, fino alla completa operatività del nuovo sistema di trattamento e comunque **non oltre il termine di 24 mesi dalla autorizzazione del progetto presentato contestualmente all'istanza di AUA**, è concessa la **deroga ai limiti di cui alla tabella 3** (allegato 5 alla Parte III) del D.Lgs. n. 152/2006 per i seguenti parametri e valori:

- COD =	200	mg/L
- BOD5 =	1000	mg/L
- Solidi sospesi totali =	300	mg/L

3) Relativamente alla valvola di sicurezza per la deviazione del flusso si precisa che:

- l'apertura della valvola dovrà avvenire tramite attivazione di un comando manuale e dovrà effettuarsi solo ed esclusivamente per ragioni di sicurezza e/o manutenzioni straordinarie all'impianto di depurazione;
- dovrà essere installato un misuratore di portata a valle della valvola di by-pass al fine di quantificare il volume di refluo che raggiunge la pubblica fognatura senza trattamento depurativo;

4) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

5) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

6) a cura del titolare dell'autorizzazione, la Ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

8) il titolare dell'autorizzazione dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Savignano sul Panaro ed al Gestore della pubblica fognatura di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato ARIA

Ditta TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. GENOVA N. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta TOSCHI VIGNOLA SRL, negli impianti ubicati in comune di Savignano sul Panaro, V. Genova n. 244, svolge attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico), e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 15 del 15/1/2008 per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Aspirazione vasca SO2
2	Aspirazione reparto SO2
3	Pastorizzazione
4	Vapore bollitori
5	Caldaia PANINI a metano
6	Caldaia NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 a metano
7	Caldaia NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 a metano
8	Sfiato concentratore

- il seguente consumo di materie prime:
  - ciliegie fresche 40 t/anno
  - ciliegie in SO2 500 t/anno
  - zucchero 2.000 t/anno
  - glucosio 1.500 t/anno
  - zucchero di canna 500 t/anno
  - alcool 1.000.000 l/anno

- mosto d'uva 900 t/anno
- aceto di vino 2.000 t/anno
- gas metano 600.000 mc/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Savignano sul Panaro con prot. n. 4279 del 9/4/2001, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPA Modena – Distretto Sassuolo-Vignola, con nota prot. n. 7619 del 8/6/2001, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determina della Provincia di Modena n. 15 del 15/1/2008 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta TOSCHI VIGNOLA SRL con impianti ubicati in comune di Savignano sul Panaro, V. Genova n. 244, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE VASCA SO2

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	8	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
SOX (come SO2)	50	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE REPARTO SO2

Portata massima	3.700	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	8	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
SOX (come SO2)	50	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - PASTORIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	3	h/g

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – VAPORE BOLLITORI

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	7	m
Durata	saltuaria	

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – CALDAIA PANINI (1,046 MW) a metano

Portata massima	1.070	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima del camino	11	m
Durata	Occasionale	
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc (*)
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano		
Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc (*)
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)
PUNTO DI EMISSIONE N. 7 – CALDAIA NAR GVO3000 OMG 1800 N.F. 4602 (2,093 MW) a metano		
Portata massima	1.510	Nmc/h
Altezza minima del camino	11	m
Durata	24	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale particolare	5	mg/Nmc (*)
NOX (come NO2)	350	mg/Nmc (*)
SOX (come SO2)	35	mg/Nmc (*)
PUNTO DI EMISSIONE N. 8 – SFIATO CONCENTRATORE		
Portata massima	tiraggio naturale	
Altezza minima del camino	7	m
Durata	in caso di emergenza	

(\*) Valore limite riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

- Nelle caldaie di cui alle emissioni n. 6 e 7 è consentito l'impiego di Gasolio soltanto in caso di sospensione della fornitura del gas metano da parte dell'Ente erogatore e previa comunicazione scritta ad ARPAE-SAC di Modena e Distretto Territoriale con almeno 48 ore di anticipo.

- Il Gasolio dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nella Parte II, Sezione 1 Paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006.

- Durante l'esercizio degli impianti termici alimentati con Gasolio devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Polveri	150 mg/Nmc
NOx (come NO2)	500 mg/Nmc
SOx (come SO2)	1700 mg/Nmc

## **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

### **PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:
----------------------	---

	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1

Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058  UNI EN 14789  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)  UNI 10393  UNI EN 14791  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)  UNI 10878  UNI EN 14792  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per le emissioni n. 1, 2, 6 (portata, materiale particellare, NOX) e 7 (portata, materiale particellare, NOX).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta TOSCHI VIGNOLA SRL (Imp. v. GENOVA N. 244) SAVIGNANO SUL PANARO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Toschi Vignola s.r.l., nello stabilimento di Savignano sul Panaro, via Genova n. 244, svolge attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (produzione di frutta candita, sciroppi, liquori e aceto balsamico).

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: circolazione dei mezzi su via Genova e nell'area esterna dello stabilimento, compressori, macchinari vari collocati all'interno degli edifici produttivi;
- il sito è attivo di norma in periodo diurno (dalle 8 alle 18 o, al massimo, dalle 7 alle 21); i compressori sono sempre accesi e si attivano automaticamente secondo necessità;
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in edifici abitativi posti a sud e a est dello stabilimento, a distanze variabili tra 20 m e 100 m;
- la relazione tecnica prodotta dalla Ditta attesta che i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

## C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Toschi Vignola s.r.l. in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Savignano sul Panaro al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 10600 del 7/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE-Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, pratica 23622/2016;

## D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto a Savignano sul Panaro in via Genova 244 – foglio 19, mappale 49, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Toschi Vignola s.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle stesse, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**